

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/324 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2015**

che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 31 dicembre 2014 il Comitato delle sanzioni, istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») concernente la Repubblica centrafricana, ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 dell'UNSCR 2134 (2014).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

